



Il Ministro per le Politiche della Famiglia

VISTO l'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, come sostituito dall'art. 1, comma 1254 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per le politiche della famiglia, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 19, lettera e), che prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c) dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche in favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate all'On.le dr.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi le funzioni in materia di politiche per la famiglia;

VISTO il decreto 15 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale ed il Ministro per le pari opportunità, relativo alle modalità di erogazione dei contributi di cui al citato articolo 9 legge 8 marzo 2000, n. 53, così come modificato, dai decreti del 24 gennaio 2007 e del 13 aprile 2007, adottati dal Ministro per le politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 7, del sopra citato decreto interministeriale 15 maggio 2001, che prevede la costituzione di un'apposita Commissione tecnica, nominata dal Ministro per le politiche della famiglia, con compiti di selezione e valutazione dei progetti;

VISTO il decreto 5 giugno 2007 del Ministro per le politiche della famiglia, recante "*Istituzione della Commissione tecnica con il compito di selezionare i progetti di azioni positive previste dall'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53*";

VISTO altresì l'articolo 4, comma 10, del sopra citato decreto interministeriale 15 maggio 2001, in cui è previsto che i progetti possano essere ammessi a rimborso totale o parziale;

VISTO altresì l'articolo 5, comma 4, del sopra citato decreto interministeriale 15 maggio 2001, che regola l'erogazione del contributo, prevedendo, all'atto dell'ammissione del progetto, la

corresponsione di una quota pari al 25% del contributo ammesso a finanziamento e la corresponsione del saldo a conclusione di tutte le azioni programmate;

VISTO il decreto 24 gennaio 2007, adottato dal Ministro per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, che nel sostituire l'art. 1, comma 1, del decreto interministeriale 15 maggio 2001, al fine di erogare i contributi previsti dall'art. 9 della legge 8 marzo 2001, n. 53, dispone la destinazione, a carico del Fondo delle politiche per la famiglia, della somma di 5 milioni e trecentomila euro, di cui trecentomila euro destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1255, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto del Ministro per le Politiche della Famiglia del 2 luglio 2007, registrato alla Corte dei Conti l'8 agosto 2007, reg. n. 8 – foglio n. 154, che ripartisce il Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2007, destinando al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, la somma di 40 milioni di euro, ivi incluse le risorse già individuate dal decreto interministeriale del 24 gennaio 2007;

VISTO, altresì, il DM in data 19 dicembre 2007, registrato alla Corte dei Conti l'8 febbraio 2008, Reg. n. 2 – foglio n. 11, con il quale sono state apportate modifiche al finanziamento delle iniziative di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, riducendo la somma destinata a € 16.000.000,00;

CONSIDERATO che con i decreti del 7 agosto 2007 e del 7 dicembre 2007, adottati dal Ministro per le Politiche della Famiglia, sono state approvate le graduatorie dei progetti di azioni positive per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ammettendoli a finanziamento, totale o parziale, per un ammontare complessivo di € 3.052.326,69;

VISTI i DD del 14 dicembre 2007, con i quali si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 3.040.758,69 per i progetti approvati dai summenzionati decreti del Ministro per le Politiche della Famiglia, importo ridotto rispetto a quanto previsto dai decreti di approvazione delle graduatorie a seguito della intervenuta rinuncia di uno dei soggetti ammessi;

TENUTO CONTO che la Commissione tecnica di selezione e valutazione ha esaminato tutti i progetti presentati alla scadenza di giugno 2007;

VISTI i resoconti delle riunioni della Commissione tecnica di selezione e valutazione, attestanti i giudizi espressi dalla Commissione relativamente all'ammissione - totale o parziale - o alla non ammissione dei suddetti progetti;

CONSIDERATO che l'importo complessivo da erogare per il finanziamento dei suddetti progetti ritenuti ammissibili – totalmente o parzialmente – è di € 1.595.209,38;

CONSIDERATO inoltre che il suddetto importo, sommato all'importo di € 3.052.326,69 dovuto per i progetti con scadenza febbraio 2007, ammessi totalmente o parzialmente a finanziamento, rientra ampiamente nell'importo dei 16 milioni di euro assegnati con i citati decreti di riparto;

DECRETA

Articolo 1

E' approvata la graduatoria dei progetti di azioni positive per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro di cui all'art. 9, comma 1 della legge 8 marzo 2000, n. 53, pervenuti per la scadenza di giugno 2007, come da tabella – allegato A - del presente decreto, di cui la stessa costituisce parte integrante.

Sono pertanto ammessi al finanziamento, totale o parziale, n. 46 progetti, per un ammontare complessivo pari a € 1.595.209,38

In allegato al presente decreto sono, altresì, riportate, come parti integranti dello stesso, le tabelle relative a n. 14 progetti non ammessi a finanziamento (allegato B) e a n. 16 progetti ritenuti non ammissibili a valutazione (allegato C).

Articolo 2

Alle aziende ammesse al finanziamento, totale o parziale, sarà assegnata la prima quota del contributo, pari al 25% della somma ammessa, come specificato nella tabella - allegato A – del presente decreto, per un ammontare complessivo di euro € 398.802,35

Roma, 15 aprile 2008

IL MINISTRO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

f.to (Rosy Bindi)

Registrato l' 8 maggio 2008
dall'Ufficio di Bilancio e Ragioneria
presso il Segretariato Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri